Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 22 aprile 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 15 dicembre 1976, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria della guardia giurata LANZETTA Camillo, il 28 giugno 1975 in Milano. — Giunto con un furgone blindato presso un'agenzia bancaria per depositarvi un'ingente quantità di denaro, veniva fatto segno, unitamente ad altri colleghi, a colpi di mitra e di pistola esplosi da alcuni malviventi. Pur ferito mortalmente trovava la forza per reagire all'aggressione, rispondendo al fuoco dei rapinatori. Luminoso esempio di generoso ardimento e di assoluta dedizione al dovere spinti fino allo estremo sacrificio.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria del carabiniere ZOCCA Roberto, il 14 gennaio 1975 in Porlezza (Como). — Unitamente ad un commilitone si immergeva nelle profonde acque di un lago per recuperare un'autovettura inabissatasi in seguito ad un incidente stradale. Trattenutosi a lungo in immersione per agganciare il veicolo e per assicurarsi che sul fondo non vi fossero altre vittime mentre risaliva in superficie veniva colto da malore decedendo, poco dopo, in ospedale. Luminoso esempio di altruismo ed attaccamento al dovere spinti fino al sacrificio della vita.

Maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri BASILE Nicola, il 20 marzo 1975 in Serracapriola (Foggia). — In occasione di un violento incendio ad uno stabile, prontamente accorreva e, vinta la resistenza di un ubriaco che, armato di bastone, sbarrava a chiunque l'accesso, coraggiosamente penetrava nei locali in fiamme, riuscendo a trarre in salvo un bambino che si trovava all'interno. Luminoso esempio di alto senso del dovere e cosciente sprezzo del rischio.

Brigadiere delle guardie giurate TALLO Carmine, il 28 giugno 1975, in Milano. — Giunto con un furgone blindato presso un'agenzia bancaria per depositarvi un'ingente quantità di denaro, veniva fatto segno, unitamente ad altri colleghi, a colpi di mitra e di pistola, esplosi da alcuni malviventi. Pur gravemente ferito, rispondeva, con non comune coraggio ed alto senso del dovere, al fuoco dei rapinatori.

Guardia di pubblica sicurezza SERAFINO Angelo, l'8 ottobre 1975 in Milano. — Con pronta determinazione si poneva all'inseguimento di un malfattore armato che, poco prima, aveva compiuto una rapina in una gioielleria. Non esitava, pur sotto la minaccia di una pistola, ad ingaggiare col malvivente una violenta colluttazione, riuscendo ad immobilizzarlo e a consegnarlo all'equipaggio di una volante, nel frattempo sopraggiunta, consentendo, inoltre, il recupero della refurtiva. Fulgido esempio di alto senso del dovere e di grande ardimento.

ARZENO Stefano, il 30 ottobre 1975 in Milano. — Con coraggio e decisione, faceva fuoco con un fucile da caccia automatico contro dei malviventi che, consumata una rapina in un istituto di credito, avevano ucciso con una raffica di mitra un militare postosi al loro inseguimento.

MEDAGLIE DI BRONZO

PATERNOSTRO Alfredo, il 5 febbraio 1973 in Palermo. — Benchè ustionato dalle fiamme sviluppatesi nel locale docce di un fabbricato dell'ente porto, riusciva coraggiosamente, a neutralizzare due bombole di gas liquido che costituivano grave pericolo, staccando i condotti di gomma che le collegavano a delle stufe.

Appuntato di mare della guardia di finanza QUATTRONE Vincenzo, il 21 luglio 1974 in Vibo Valentia (Catanzaro). — Con coraggio e pronta determinazione si slanciava, vestito, nelle agitate acque del mare per soccorrere una persona che, invocando disperatamente aiuto, si dibatteva tra i flutti.

CANDURRO Luigi, il 5 febbraio 1975 in frazione Piscinola di Napoli. — Con generoso ardimento si opponeva a malviventi armati che cercavano di impadronirsi delle buste paga degli operai di un cantiere edile; scagliate delle grosse pietre

contro un'auto in sosta che attendeva i banditi, non esitava ad accorrere presso la baracca in cui si stava consumando la rapina dove veniva colpito al capo da uno dei malfattori, con il calcio della pistola.

MAESTRIPIERI Walter, il 9 febbraio 1975 in Viareggio (Lucca). — Inseguiva con coraggio e pronta determinazione un pregiudicato che, presentatosi al deposito bagagli di stazione per ritirare una borsa contenente delle armi, si era improvvisamente dato alla fuga, riuscendo a bloccarlo e consentendone la cattura da parte delle forze dell'ordine nel frattempo sopraggiunte.

BERTONI Terenzio, l'11 marzo 1975 in Castelbolognese (Ravenna). — Con prontezza e decisione riusciva ad afferrare, sollevandolo a viva forza, un viaggiatore che, scivolato dal predellino di un vagone ferroviario in movimento tra il bordo del marciapiede e la vettura stessa, stava per essere travolto dal vagone successivo.

Carabiniere PORCIATTI Paolo, il 25 marzo 1975 in Castelfranco di Sotto (Pisa). — Penetrato in un appartamento in fiamme, trascinava in salvo sul pianerottolo una donna gravemente ustionata; rientrato nell'abitazione, provvedeva, ad allontanare dal fuoco una bombola contenente uno speciale mastice altamente infiammabile, riuscendo a scongiurare possibili, più gravi conseguenze.

ZANNELLI Gennaro, il 14 aprile 1975 in Napoli. — Coraggiosamente si slanciava nelle fredde acque del mare per salvare un uomo che precipitatovi con la propria autovettura era affiorato in superficie apparentemente privo di conoscenza e stava per annegare, riuscendo a sorreggerlo e ad issarlo a bordo di una motobarca, con l'aiuto degli occupanti il natante.

Guardia giurata GOTTARDI Giovanni. Guardia giurata MAROTTA Rocco, il 28 giugno 1975 in Milano. — Giunto con un furgone blindato presso un'agenzia bancaria per depositarvi una ingente quantità di denaro, veniva fatto segno, unitamente ad altri colleghi, a colpi di mitra e di pistola, esplosi da alcuni malviventi con i quali coraggiosamente ingaggiava un conflitto a fuoco.

FAZIO Concetto, l'11 agosto 1975 in Catania. — Pur privo della vista fin dalla nascita, non esitava a contrastare, con coraggio e decisione, un tentativo di rapina nella tabaccheria del proprio padre, scagliando per terra un'asta di ferro e disorientando con la sua inaspettata reazione i malviventi che si davano alla fuga.

CONSIGLIO dott. Carmelo, il 14 agosto 1975 in Catania. — Durante un tentativo di rapina nella sua farmacia, fatto segno a diversi colpi di pistola sparatigli contro da uno dei banditi, non esitava, con coraggiosa determinazione, ad estrarre la propria pistola e a far fuoco a sua volta contro i malfattori, mettendoli in fuga e ferendone uno.

Vigile del fuoco GHELARDI Mario. Vigile del fuoco MORELLI Roberto. Vigile del fuoco ROSSI Moreno, il 18 agosto 1975 in località Calafuria - Livorno. — Incurante del rischio si tuffava, unitamente a due colleghi, nelle agitate acque del mare per soccorrere un giovane carabiniere che era stato strappato dagli scogli e trascinato tra i flutti da una violenta ondata; raggiunto il corpo ormai esanime dell'uomo, riusciva a trattenerlo a galla fino all'arrivo di una motonave della capitaneria di porto.

Appuntato dei carabinieri CAVALCA Castrenze, il 9 ottobre 1975 in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). — Postosi all'inseguimento di un uomo che, in strada, con una pistola aveva proditoriamente ucciso una persona e ne aveva ferita un'altra, lo affrontava coraggiosamente, constringendolo a gettare l'arma che ancora impugnava minacciosamente e ad arrendersi.

Maresciallo capo dei carabinieri GALASTRI Bruno, il 4 dicembre 1975 in Padola di Comelico Superiore (Belluno). — Affrontava coraggiosamente un demente che, in un pubblico esercizio, dava segni di squilibrio psichico costituendo grave pericolo per se e per gli altri; pur ferito con un coltello estratto improvvisamente dal folle, non desisteva dal tallonarlo, riuscendo, assieme ad altri militari accorsi, a disarmarlo di una scure ed a catturarlo nell'abitazione ove erasi rifugiato.

Carabiniere CUBEDDU Luigi, il 14 dicembre 1975 in Senorbì (Cagliari). — Incurante del rischio, affrontava un giovane che, in stato di ubriachezza ed armato di scure e di coltello, percorreva le vie del paese terrorizzando i passanti. Pur ferito ad una mano dall'energumeno, riusciva, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo e a trarlo in arresto.

(3365)

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 6 maggio 1977, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di TORELLI don Giuseppe, parroco di San Pancrazio, il 29 giugno 1944 in Bucine (Arezzo). — Durante la lotta di liberazione, offriva eroicamente la propria vita in cambio di quella di numerosi suoi parrocchiani presi prigionieri, nel corso di una crudele rappresaglia da militari tedeschi. Otteneva, però, di essere trucidato per primo. Esempio luminoso di eccezionale ardimento, di generosa abnegazione e di incondizionata fedeltà alla sua missione di pastore.

BASILE Bruno, il 27 febbraio 1976 in Charleroi (Belgio). — Appena quindicenne, non esitava ad esporre la propria vita a manifesto pericolo lanciandosi coraggiosamente nelle gelide ed inquinate acque di un torrente per prestare soccorso ad una ragazza in procinto di annegare. Raggiunta la malcapitata, riusciva a trarla in salvo a riva. Magnifico esempio di generoso altruismo e di non comune ardimento.

Alla memoria del vice questore aggiunto CUSANO dottor Francesco, il 1° settembre 1976 in Biella (Vercelli). — Nella lotta senza quartiere contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti si distingueva per esemplare senso del dovere, sprezzo del pericolo e generosa abnegazione. Durante un servizio di vigilanza, avvicinatosi a due individui in atteggiamento sospetto ed intimato loro di seguirlo in questura, veniva fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli proditoriamente dai malviventi. Mortalmente ferito, immolava la vita in olocausto ai più alti ideali del pubblico bene.

MEDAGLIE D'ARGENTO

ROMANO Giovanni, il 18 ottobre 1975 in Ischia (Napoli). — Animato da generoso impulso, non esitava a slanciarsi nelle gelide e torbide acque del porto, nonostante l'oscurità ed una pioggia torrenziale, per soccorrere una donna che era caduta in mare accidentalmente, riuscendo a sostenerla a galla fino al sopraggiungere, in barca, di un pescatore che prendeva a bordo entrambi. Fulgido esempio di coraggio ed umana solidarietà.

MAFFEIS Alessandro, l'11 febbraio 1976 in Melegnano (Milano). — Mosso da generoso impulso ed incurante del grave rischio cui si esponeva, si slanciava nelle acque gelide ed inquinate di un fiume per soccorrere una donna in procinto di annegare. Colto da malore, veniva a trovarsi in difficoltà e doveva a sua volta essere aiutato. Mirabile esempio di grande coraggio e di operante umana solidarietà.

GRANDI Giovanni, l'11 febbraio 1976 in Melegnano (Milano). — Mosso da generoso impulso ed incurante del grave rischio cui si esponeva, si gettava nelle acque inquinate e gelide di un fiume, per portare aiuto ad una donna in procinto di annegare ed al di lei soccorritore venutosi a trovare in difficoltà. Con notevoli sforzi riusciva a trarre entrambi in salvo. Esempio luminoso di altruismo e grande sprezzo del pericolo.

FANTONI Teresa Rosa, il 16 febbraio 1976 in Fombio (Milano). — Con prontezza e decisione, si slanciava, incurante della propria incolumità, in soccorso della propria nipotina che, al centro di una strada, stava per essere investita da un autocarro: con una violenta spinta, riusciva a salvare la piccola da un sicuro investimento, mentr'ella rimaneva travolta dal veicolo e gravemente ferita. Mirabile esempio di coraggiosa abnegazione e di operante altruismo.

MONTELLA Antonio, il 4 maggio 1976 in Villaricca (Napoli). — Con coraggio e decisione affrontava un individuo che stava aggredendo a coltellate una donna, riuscendo, con il suo tempestivo intervento, a sottrarre la sventurata alla furia omicida dell'uomo. Mirabile esempio di generoso sprezzo del pericolo e di elevato senso del dovere.

Vice brigadiere dei carabinieri GALFO Salvatore, il 19 giugno 1976 in Collegno (Torino). — Incurante del grave pericolo, non esitava ad inseguire, con mezzi di fortuna, ed affrontare da solo due malviventi armati che riusciva a catturare, assicurandoli alla giustizia e recuperando la refurtiva. Esempio di alto senso del dovere e di non comune coraggio.

MEDAGLIE DI BRONZO

FORASTIERI Antonio Francesco, il 20 febbraio 1974 in Savigliano (Cuneo). — Non esitava a calarsi, legato ad una fune, nelle acque di un torrente in piena, per prestare soccorso, assieme ad altro animoso, ad un'anziana donna che era in gravi difficoltà. Dopo reiterati tentativi, traeva a riva il corpo senza vita della sventurata.

SORINO Benedetto, il 19 maggio 1975 in Mola di Bari. — Senza esitazione si tuffava in mare, riuscendo, con sforzi estenuanti, a trarre in salvo a riva un anziano signore che, gettatosi in acqua con l'intento di suicidarsi, stava per annegare.

PIAZZA Mario, il 13 luglio 1975 in Ottone (Piacenza). — Coraggiosamente si gettava nelle vorticose e profonde acque di un fiume, riuscendo a trarre a riva, dopo reiterati tentativi e con notevoli sforzi, un uomo in procinto di annegare.

Brigadiere dei carabinieri TEOFILE Felice. Appuntato dei carabinieri BONUGLIA Luigi, il 17 ottobre 1975 in Collarmele (L'Aquila). — Incurante del pericolo, penetrava in una abitazione ove una bombola di gas aveva preso fuoco, trasportando allo esterno, coadiuvato da altro militare, il contenitore che poteva esplodere da un momento all'altro.

LUCIANI Franco, il 20 novembre 1975 in Roma. — Coraggiosamente si slanciava nelle vorticose acque del Tevere, riuscendo a trarre a riva, con notevoli sforzi, un uomo in procinto di annegare.

Capo furiere di 2ª classe della Marina militare TISO Romeo, il 10 gennaio 1976 in Bruxelles. — Con grande senso di umana solidarietà, si prodigava per ben due ore nell'opera di evacuazione degli occupanti di una abitazione ove si era sviluppato, improvvisamente un incendio, evitando, col proprio coraggioso comportamento, ben più gravi conseguenze.

(3066)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. **1154**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club de L'Aquila.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club de L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1978
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. **1155**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club di Viterbo.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1978
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **117**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Pesaro.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro 16 settembre 1975, integrato con dichiarazione 31 gennaio 1976 e con altro decreto 15 febbraio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Croce, in località Sotto le Selve del comune di Pesaro (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **118**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Pomezia.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 24 settembre 1974, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni datate 18 febbraio 1976 e 10 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Pomezia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **119**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro Orseolo, in Venezia-Mestre.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro Orseolo, in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **120**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Cosma e Damiano e di S. Antonio, in Vobbia.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 10 settembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Cosma e Damiano, in frazione Arezzo del comune di Vobbia (Genova), e di S. Antonio, in frazione Salata dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **121.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua delle parrocchie di S. Vitale e dei SS. Cristoforo e Nicolò, in Cagli.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Vitale, in località Castiglione del comune di Cagli (Pesaro-Urbino), e dei SS. Cristoforo e Nicolò, in frazione Secchiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 335

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Puglia della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, con il quale si è fissato il criterio di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Considerato che il dott. Carlo Dal Monte, commissario straordinario della sezione distrettuale della Puglia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale della Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Mario La Volpe è nominato commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Puglia della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Campania della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, con il quale si è fissato il criterio di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Considerato che il dott. Massimo Lanari, commissario straordinario della sezione distrettuale della Campania ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale della Campania;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Visconti è nominato commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Campania della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2751)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Calabria della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, con il quale si è fissato il criterio di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Considerato che l'ing. Renato Ricciotti, commissario straordinario della sezione distrettuale della Calabria ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale della Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Icilio Vitto è nominato commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Calabria della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349 e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto di dover provvedere al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato ed, in particolare, per il settore delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977;

Considerata l'opportunità di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari delle casse medesime;

Decreta:

Art. 1.

I commissari straordinari delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, sono nominati commissari liquidatori degli enti stessi.

Art. 2.

I commissari liquidatori di cui al precedente articolo esercitano i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la nota con la quale il sig. Luigi Caracciolo, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 605 del 5 gennaio 1978, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Giuseppe Reitano in sostituzione del sig. Luigi Caracciolo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Reitano è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Luigi Caracciolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3095)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini e vaccini antiallergici nel laboratorio di analisi cliniche dell'ospedale civile « M. Bufalini » di Cesena.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2977 in data 28 luglio 1962, l'ospedale civile « Maurizio Bufalini », con sede in Cesena (Forlì), fu autorizzato a produrre autovaccini e vaccini antiallergici nel dipendente laboratorio di analisi cliniche;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1978 dell'ospedale generale provinciale « M. Bufalini » di Cesena nella quale viene affermato che l'attività di produzione è stata sospesa sul finire dell'anno 1975 e che non è prevista ripresa di tale attività;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata all'ospedale civile « Maurizio Bufalini », con sede in Cesena (Forlì), l'autorizzazione a produrre autovaccini e vaccini antiallergici nel dipendente laboratorio di analisi cliniche concessa con decreto ministeriale n. 2977 in data 28 luglio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Liguria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 955 del 15 marzo 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Fiori dott. Alessandro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Madonna dott. Nicola, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Di Gennaro dott. Silvio, Giglio dott. Giancarlo e Palumbo dott. Mauro, membri effettivi; Taverna geometra Giovanni, Rossi Gianfranco e Masia Pierina, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Guido Michele, Cinarelli Giovanni, Chiappara Romano, Ricciardi Giuseppe e Conta Lino, membri effettivi; Montecchi Ugo, Berardini Francesco, Gandolfo Giovanni, Rossi Angelo e Profumo Salvatore, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Agliet dott. Roberto, Gasparino dott. Fausto e Tiby dott. Girolamo, membri effettivi; Catanese ing. Antonio, Rapalli dott. Francesco e Simoni rag. Giancarlo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3119)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Istituto chimico italiano Milano (I.C.I.M.), in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2909 in data 17 novembre 1961 la ditta Istituto chimico italiano Milano (I.C.I.M.) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Hermada, 15, specialità medicinali purchè registrate;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS in data 4 febbraio 1978 nella quale viene affermato che la ditta predetta ha cessato l'attività di produzione di preparati farmaceutici;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa per l'esercizio di una officina farmaceutica per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali a norma dell'art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto chimico italiano Milano (I.C.I.M.) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Hermada, 15, concessa con decreto ministeriale n. 2909 in data 17 novembre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14 % - 1° luglio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente, fra l'altro, la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° luglio 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° luglio 1982, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila e cinquecentomila.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di cinque cedole per il pagamento degli interessi in rate annuali.

Le cinque cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una colonna di cinque cedole e sono numerate, dal basso verso l'alto, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1978, a quella n. 5, di scadenza 1° luglio 1982.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia, con filigrana in chiaro-scuro per il corpo del titolo ed in chiaro per le cedole.

La filigrana rappresenta il duomo e la torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso duomo in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivi geometrici intrecciati, interotta nel lato superiore, al centro, da una vignetta, che rappresenta il « Palazzo della carovana dei cavalieri di S. Stefano » sede della « Scuola normale di Pisa », a sua volta racchiusa da una cornicetta dello stesso stile ma più sottile. Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 - DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797 E DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977 - TITOLO AL PORTATORE DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - SERIE (NUMERO DELLA SERIE) - N° (NUMERO DEL TITOLO) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO - DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° LUGLIO 1977 - ROMA, 1° LUGLIO 1977 - IL DIRETTORE GENERALE (BAELI) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (TORTORA) - IL PRIMO DIRIGENTE (R. GUERRIERO) - N. 701.200 DI POS. (SERIE IV) ».

Al centro campeggia, trasversalmente a caratteri cubitali, la leggenda « NON CEDIBILE ».

A sinistra della leggenda « ISCRITTO NEL GRAN LIBRO ETC. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante il suddetto « Palazzo della carovana » sede della « Scuola normale di Pisa », delimitato da un filo di cornice, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° luglio 1982; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una sottile cornice uguale a quella della vignetta del corpo del titolo.

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra, uno spazio rettangolare, e, a destra, in alto, uno spazio quadrato, entrambi con fondino a linee sottilissime ondulate. destinati, il primo, all'indicazione della serie ed, il secondo, all'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola. Sopra tali spazi due quadrati privi di fondino recano il numero della cedola. In basso. verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 - D.L. 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, - CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE - 10 DICEMBRE 1976, N. 797 - E D.M. 22 APRILE 1977 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonchè del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 14 % - 1° LUGLIO 1982 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna.

La leggenda « NON CEDIBILE » che campeggia sul prospetto del corpo del titolo è stampata litograficamente in colore viola per tutti i valori.

Le altre leggende del prospetto del titolo e delle cedole e le firme a fac-simile sono stampate in calcografia; la numerazione e la serie nel prospetto del corpo del titolo e nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Sui titoli dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico in dipendenza di operazioni di emissione graduale previste dall'art. 13 del citato decreto ministeriale 22 aprile 1977 o in dipendenza di altra operazione consentita, le firme a fac-simile, nonchè la data di godimento e di rilascio possono essere impresse oltre che in calcografia anche tipograficamente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1978
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 45

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « L'Isola dei Ciurli » a r.l., in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 21 febbraio 1978 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « L'Isola dei Ciurli » a r.l., con sede in Terracina (Latina);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « L'Isola dei Ciurli » a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Mario Scognamiglio in data 17 dicembre 1967, rep. n. 75322, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Ignazio Balsamo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3214)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1978.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con deliberazione n. 30 del 25 gennaio 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Spatafora dott. Fulvio;
2) Fratini dott. Gesualdo;
3) Di Marzio Ottavio;
4) Lipari dott. Mario;
5) Palumbi dott. Camillo.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Di Rosso Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3212)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti gli articoli 39 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1958, con il quale il dott. Leonardo Masini è stato nominato membro della commissione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana;

Considerato che il dott. Leonardo Masini è deceduto il 13 febbraio 1978;

Vista la nota n. 2682/170311 del 13 marzo 1978, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato in sostituzione del dott. Leonardo Masini il dott. Luigi Ricciardi, funzionario della Confederazione stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Luigi Ricciardi è nominato membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del dott. Leonardo Masini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma, 29, terzo comma, 73, primo comma e 74, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Vista la lettera *d*) dell'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dall'art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo integrato dalla legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38;

Ritenuta l'opportunità di fare uso delle facoltà conferitegli dai detti articoli per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Emissione della fattura

Per i servizi di telecomunicazione e le operazioni accessorie i cui corrispettivi sono addebitati agli utenti dalla Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.) anche per conto delle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della società Italcable, le fatture sono emesse dalla S.I.P. in unico esemplare e sono ordinate, nell'ambito di ciascuna sede di emissione, secondo serie articolate di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, distinti per aliquota, indipendentemente dalla loro spettanza.

Il secondo esemplare delle fatture può essere sostituito da distinte meccanografiche di fatturazione riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura.

Sulle fatture di cui al primo comma possono essere indicati, in sostituzione della data di emissione e del numero di ordine progressivo, il periodo di addebito ed il numero di telefono di ciascun utente, unitamente al codice del distretto telefonico.

Art. 2.

Registrazione delle fatture

La S.I.P. predispone, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, apposite registrazioni meccanizzate contenenti, per ciascuna fattura, i dati di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e simili possono essere annotate riepilogativamente, nei termini previsti dal decreto ministeriale 11 agosto 1975, per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità possono essere annotate le variazioni e le correzioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile e delle leggi in materia delle imposte sui redditi.

Art. 3.

Apparecchi a disposizione del pubblico

L'imposta dovuta sui corrispettivi dei servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico non deve essere comunque indicata sui documenti, eventualmente rilasciati agli utenti, separatamente dal corrispettivo della prestazione. L'imposta stessa, ancorchè riscossa tramite i terzi gestori, è assolta, per la parte di rispettiva competenza, dalla S.I.P., dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dalla società Italcable sulla base di registrazioni meccanizzate appositamente predisposte. Tali registrazioni devono contenere, per ogni posto pubblico o telefono a disposizione del pubblico, l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta.

I compensi riconosciuti dalla S.I.P. ai gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, per i servizi di gestione e per le operazioni accessorie, ivi compresa la vendita di schede magnetiche o di altri mezzi tecnici preordinati alla diretta utilizzazione degli apparecchi telefonici pubblici da parte dell'utente, non sono soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera *d*), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai gestori non si applicano, limitatamente alle operazioni predette, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto.

Art. 4.

Registrazioni riepilogative

Le risultanze delle registrazioni previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per le annotazioni di liquidazione di cui al successivo art. 5.

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2215 del codice civile è richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.

Art. 5.

Annotazioni di liquidazione periodica, dichiarazione annuale e versamenti

Le annotazioni di liquidazione periodica di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e successive modifiche, debbono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

La dichiarazione annuale è presentata entro il cinque marzo di ciascun anno senza l'obbligo di allegare l'elenco di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

L'imposta addebitata agli utenti, tramite la S.I.P., sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla società Italcable è attribuita alle medesime nella misura del 6 %.

Le disposizioni previste dal primo, secondo e terzo comma si applicano anche alle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla società Italcable, che predispongono le annotazioni di liquidazione e le dichiarazioni annuali anche sulla base degli elementi ad esse comunicati dalla S.I.P.

Art. 6.

Addebiti effettuati direttamente agli utenti dalle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per conto degli altri soggetti del settore.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano anche ai corrispettivi addebitati direttamente agli utenti dalle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per conto della S.I.P. e della società Italcable.

Art. 7.

Recapito elenchi telefonici

I corrispettivi dei servizi di recapito a domicilio degli elenchi telefonici sono fatturati agli utenti dalla S.I.P. per conto dei soggetti che effettuano il recapito.

Art. 8.

Utenze private

Agli effetti di quanto previsto nella parte III, n. 3, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano private le utenze classificate nella categoria *B* di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1972.

Art. 9.

Altre disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 marzo 1973.

Art. 11.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3312)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 520/78 della commissione, del 13 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 521/78 della commissione, del 13 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 14 *marzo* 1978.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 522/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 523/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 524/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 525/78 della commissione, del 13 marzo 1978, recante modifica e codificazione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 526/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa per la campagna 1977/1978 il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di soia.

Decisione n. 527/78/CECA della commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 528/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 529/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 530/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 531/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 15 *marzo* 1978.

(67/C)

Regolamento (CEE) n. 532/78 del consiglio, del 13 marzo 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 533/78 del consiglio, del 13 marzo 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari di Cipro, commercializzati con la menzione « Cyprus Sherry », ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 534/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 535/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 536/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 537/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 538/78 della commissione, del 14 marzo 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 539/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 540/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 541/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 542/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 543/78 della commissione, del 15 marzo 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 74 *del* 16 *marzo* 1978.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 544/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 545/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 546/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 547/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che fissa per la campagna 1977/1978 il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 548/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05 originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 549/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 550/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 75 *del* 17 *marzo* 1978.

(69/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Novara ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Novara	1.036.350.000

Con decreto ministeriale 13 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Novara	869.000.000

Autorizzazioni ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 5 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Belmonte Piceno	56.000.000
Carassai	100.000.000
Falerone	230.000.000
Montegranaro	204.000.000
Provincia di Belluno:	
Rocca Pietore	43.200.000
Provincia di Padova:	
Brugine	17.700.000
Candiana	38.600.000
Montagnana	194.000.000
Provincia di Rieti:	
Castelnuovo di Farfa	42.400.000
Pozzaglia Sabino	46.300.000
Scandriglia	54.000.000
Provincia di Roma:	
Campagnano di Roma	70.000.000
Colonna	42.000.000
Frascati	51.923.000
Mazzano Romano	119.000.000
Rignano Flaminio	255.000.000
S. Angelo Romano	72.223.000
Provincia di Rovigo:	
Corbola	122.000.000
Provincia di Venezia:	
Noventa di Piave	54.000.000
Provincia di Vicenza:	
Laghi	9.200.000
Nanto	26.069.000
Poiana Maggiore	37.808.000
Posina	5.217.000

Con decreti ministeriali 8 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Alessandria:	
Silvano d'Orba	5.200.000
Provincia di Brescia:	
Collebeato	8.530.000
Provincia di La Spezia:	
Brugnato	1.000.000
Provincia di Milano:	
Cesate	45.900.000
Provincia di Pavia:	
Pieve di Porto Morone	11.700.000
Provincia di Roma:	
Grottaferrata	31.000.000
Ladispoli	184.000.000
Provincia di Varese:	
Marchirolo	25.350.000

Con decreti ministeriali 10 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pavia:	
Calvignano	6.340.000
Provincia di Pisa:	
Calci	188.100.000

Autorizzazioni ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Lariano	12.000.000

Con decreto ministeriale 12 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Oristano:	
Pau	6.360.000

Con decreti ministeriali 10 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Casape	18.770.000
Lariano	47.190.000

Con decreti ministeriali 12 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Segariu	5.410.000
Provincia di Nuoro:	
Urzulei	10.090.000

(Da 1770/M a 1810/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Suzzara e di Viadana

Con decreto 17 febbraio 1978, n. 3072, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra Po e a Valle curva di navigazione n. 15 segnati nel catasto del comune di Suzzara (Mantova) al foglio n. 1 mappali 11-18-17-12 e 24 per Ha. 20.56.30 e nel catasto del comune di Viadana (Mantova) al foglio n. 27 mappali 2-3-25-26-39 per Ha. 45.56.20 e complessivamente Ha. 67.12.50 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 26 marzo 1971 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3242)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 6 febbraio 1978, n. 2994, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. LXI in fregio ai mappali 74 e 75 della superficie di mq. 20.300 ed indicato nella planimetria 19 novembre 1976 in scala 1:2000 con allegata relazione rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3243)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monteveglio

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2734, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno situato lungo la sponda destra del torrente Samoggia in comune di Monteveglio (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 93/b della superficie di mq. 60 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 con allegata proposta in data 20 gennaio 1977 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; planimetria e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3244)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Nemoli

Con decreto interministeriale 10 marzo 1978, n. 30(61)VI/1, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato una casa cantoniera di pertinenza delle ferrovie calabro-lucane sita al km 7 + 759,39 della linea Lagonegro-Spezzano A.T. ed il circostante terreno di mq 500 censiti al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Nemoli (Potenza) alla partita 194, foglio 3, particelle 150, 163 e 164 di categoria D/7 e al catasto terreni del comune medesimo alla partita 2709, foglio 3, part. 150 mq 586, part. 163 mq 6 e part. 164 mq 2.

(3245)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Avigliano

Con decreto interministeriale 10 marzo 1978, n. 1288(61)U1/1, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 120 di pertinenza delle ferrovie calabro-lucane, linea Avigliano C.-Laurenzana, distinto al catasto terreni del comune di Avigliano (Potenza) alla partita n. 737, foglio 81, particella 161 (parte).

(3246)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

531-VI (un punzone): «Erreti» di Toniolo Mirto, in Montegaldella, via S. Maria Maddalena, 2;

589-VI (un punzone): «Creazioni Dante» di Girotto Dante, in Vicenza, via Della Pace, 264;

603-VI (quattro punzoni): «M. S.» di Puleo Sarina Maria, in Vicenza, via Ruspoli 17;

636-VI (un punzone): «Fos» Fabbr. Orefic. Sovizzo di Fiorese & Zamuraro, in Sovizzo, via Monte Superga.

(3316)

Omologazione C.E.E. del foglio di registrazione « FBM 125-24-C.E.E. », per apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO INTERNO E PER I CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il regolamento (CEE) 20 luglio 1970, n. 1463/70, e sue successive modifiche, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1974, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70;

Vista la domanda della «Fratelli Barbè S.a.s.», di Mortara (Pavia), rivolta ad ottenere l'omologazione di un modello di foglio di registrazione per particolari tipi di apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.);

Esaminata la relazione tecnica dei laboratori dell'Ufficio centrale metrico;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa l'omologazione C.E.E. al foglio di registrazione «FBM 125-24-C.E.E.», per apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.).

L'omologazione è concessa per i soli tipi di cronotachigrafi C.E.E. elencati nella scheda di omologazione C.E.E. annessa al presente decreto, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70 citato nelle premesse.

Art. 2.

Le caratteristiche del foglio di registrazione «FBM 125-24-C.E.E.» sono elencate nei disegni a corredo della scheda di omologazione allegata.

Art. 3.

L'Ufficio centrale metrico è incaricato della notificazione della scheda di cui all'art. 1 precedente e dei relativi allegati, secondo le modalità fissate dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il direttore generale: CANTILE

ALLEGATO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'Amministrazione competente:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale del Commercio Interno
e dei Consumi Industriali
Ufficio Centrale Metrico
ROMA

Comunicazione concernente:

— l'omologazione del foglio di registrazione

| e 3 |
101

N. di omologazione 101

1. Marchio di fabbrica o di commercio: FBM
2. Denominazione del modello: FBM 125-24-CEE
3. Nome del fabbricante: Fratelli Barbé s.a.s.
4. Indirizzo del fabbricante: Via Tessera 3 - 27036 Mortara (Pavia)
5. Presentato all'omologazione il: 21 febbraio 1977
6. Laboratorio di prove: Ufficio Centrale Metrico
7. Data e numero del verbale di laboratorio: 16 marzo 1977 n. 1001
   24 maggio 1977 n. 1002
8. Data dell'omologazione: 6 ottobre 1977
9. Data del ritiro dell'omologazione: —
10. Modelli di apparecchi di controllo sui quali il foglio è destinato ad essere utilizzato:

    | e 1 | 03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 15 18 21 22
11. Luogo: Roma
12. Data: 6 ottobre 1977
13. In allegato documenti illustrativi: disegni con descrizione

IL CAPO
DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO
F.to AMODEO

DISCO DIAGRAMMALE PER CRONOTACHIGRAFI - LATO ANTERIORE

Durata : 24 ore - Campo di misurazione : 125 km/h - No.FBM 125 - 24 - CEE

ZONA DI REGISTRAZIONE :

1 Zona riservata alle indicazioni relative alla velocità

2 Zona riservata alle indicazioni relative alle distanze percorse

3 Zona per le indicazioni relative ai tempi di guida (⊗), a tutti gli ulteriori tempi di lavoro (⚒), agli altri tempi di presenza sul lavoro (⊠), alle interruzioni del lavoro ed al riposo dei conducenti (⊢⊣).

CAMPO CENTRALE PER LE ISCRIZIONI MANOSCRITTE :

- Data
- Cognome e nome del membro dell'equipaggio (conducente).
- Data e luogo dell'inizio dell'utilizzazione del foglio di registrazione
- Data e luogo della fine dell'utilizzazione del foglio di registrazione
- Numero della targa di immatricolazione del veicolo al quale il membro dell'equipaggio (conducente) è assegnato durante l'utilizzazione del foglio
- Rilevamenti del contachilometri del veicolo
- Limite superiore della velocità registrabile, stampata in km/h
- Cabina : con o senza cuccetta
- Peso totale autorizzato

(3220)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860 —	860 —	859,80	860 —	860 —	860 —	859,90	860 —	860 —	860 —
Dollaro canadese	750,90	750,90	750,50	750,90	750,70	750,85	751 —	750,90	750,90	750,50
Franco svizzero	451,15	451,15	450,90	451,15	450,70	451,10	450,44	451,15	451,15	450 —
Corona danese	153,27	153,27	153,30	153,27	153,22	153,25	153,24	153,27	153,27	153,10
Corona norvegese	160,02	160,02	160,20	160,02	160,05	160,01	160,06	160,02	160,02	160,05
Corona svedese	187,43	187,43	187,35	187,43	187,42	187,40	187,37	187,43	187,43	187,16
Fiorino olandese	394,95	394,95	395,10	394,95	395 —	394,90	394,97	394,95	394,95	394,10
Franco belga	27,063	27,063	27,07	27,063	27,05	27,05	27,06	27,063	27,063	27,05
Franco francese	187,20	187,20	187,35	187,20	187,22	187,15	187,15	187,20	187,20	187,10
Lira sterlina	1586,90	1586,90	1587,50	1586,90	1586,55	1586,85	1586,95	1586,90	1586,90	1587 —
Marco germanico	421,04	421,04	421,25	421,04	421,10	421,02	420,79	421,04	421,04	420,55
Scellino austriaco	58,535	58,535	58,55	58,535	58,49	58,50	58,50	58,535	58,535	58,42
Escudo portoghese	20,85	20,85	20,75	20,85	20,77	20,80	20,73	20,85	20,85	20,90
Peseta spagnola	10,747	10,747	10,75	10.747	10,74	10,70	10,747	10,747	10,747	10,81
Yen giapponese	3,894	3,894	3,90	3,894	3,89	3,85	3,892	3,894	3,894	3,87

Media dei titoli del 19 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,375
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,80
» 5 % (Beni esteri)	95,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,65
» 5,50 % » » 1968-83	83,175
» 5,50 % » » 1969-84	79,75
» 6 % » » 1970-85	79,80
» 6 % » » 1971-86	76,75
» 6 % » » 1972-87	74,80
» 9 % » » 1975-90	83,30
» 9 % » » 1976-91	82,50
» 10 % » » 1977-92	89,75
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,925
» » » » 1-10-1979	101,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,95
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97 —
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	80,85
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,40
» » » 10 % 1- 1-1981	94,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,30
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	859,95
Dollaro canadese	750,95
Franco svizzero	450,795
Corona danese	153,255
Corona norvegese	160,04
Corona svedese	187,40
Fiorino olandese	394,96
Franco belga	27,061
Franco francese	187,175
Lira sterlina	1586,925
Marco germanico	420,915
Scellino austriaco	58,517
Escudo portoghese	20,79
Peseta spagnola	10,747
Yen giapponese	3,893

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a seimilaseicento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », per l'anno scolastico 1978-79.

1) *Borse di studio messe a concorso.*

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di seimilaseicento borse di studio da conferirsi, con inizio dall'anno scolastico o accademico 1978-79, ai figli degli iscritti al Fondo di previdenza e credito che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, così ripartite:

a) n. 5.000 da L. 75.000 annue per gli studenti che nell'anno scolastico 1978-79 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) n. 500 da L. 75.000 annue per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) n. 250 da L. 100.000 annue per gli studenti che nell'anno accademico 1978-79 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

d) n. 750 da L. 100.000 annue per gli studenti dell'università o di istituti di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali nell'anno accademico 1978-79 frequentino corsi successivi al primo;

e) n. 100 da L. 100.000 annue per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1978-79. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studio. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2) *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1974. Si precisa che non sono iscritti al predetto « Fondo » e pertanto non hanno titolo a concorrere gli appartenenti alle seguenti categorie:

i dipendenti civili non di ruolo assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno; i supplenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica; i dipendenti iscritti all'opera di previdenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari per il personale del lotto; i dipendenti appartenenti ai ruoli degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (U.L.A.); i dipndenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i loro superstiti o a fondi sostitutivi di essi (I.N.P.S.); i dipendenti dell'Azienda autonoma dei telefoni di Stato iscritti alla relativa cassa integrativa di previdenza (articoli 2 e 39 del citato testo unico);

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni; per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione e il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1977-78 con votazione o con la media non inferiore, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguano il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati mentre, per coloro che seguano il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. I predetti candidati, inoltre, debbono dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3) *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso redatte su modello P.S. 1 da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti inderogabili termini:

31 ottobre 1978 per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1977-78 abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1979 per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1977-78 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1978-79;

30 aprile 1979 per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1977-78, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4) giungeranno nei suddetti termini agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno quindi prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore, iscritto al Fondo di cui al punto 2), lettera *a*), dalla quale risultino carriera, qualifica e parametro dell'iscritto medesimo alla data del presente bando di concorso.

Per il personale civile non di ruolo assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato la dichiarazione dovrà precisare che il dipendente non ha esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i dipendenti di sesso femminile capi famiglia deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) certificato di nascita del concorrente;

c) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1977, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle

dichiarazioni dei redditi mod. 740 o mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

e) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

f) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1977-78. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

g) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1978-79;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risultino:

1) l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1978-79;

2) gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

3) la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

i) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

l) certificato attestante il conseguimento della licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60;

m) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie: certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso; un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1978-79. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I certificati incompleti delle indicazioni o dichiarazioni prescritte e così pure quelli che presentino correzioni, gli attestati privi di timbri regolamentari nonchè le fotocopie dei documenti non autenticate a norma di legge non saranno ritenuti validi.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desideri che venga data preferenza nell'eventuale conferimento del beneficio. Ciò in quanto può essere concessa, per ciascun concorso, solo una borsa di studio, per gli aspiranti appartenenti alla medesima famiglia.

La formazione delle graduatorie sarà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (art. 50 del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1032).

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(3225)

Concorso a cento posti in convitto a favore degli orfani dei dependenti appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », per l'anno scolastico 1978-79.

Ai benefici dei posti in convitto previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso.*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1978, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, del vestiario, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono invece a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

2) *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso.*

Le domande di partecipazione al concorso per i posti in convitto dovranno essere redatte in carta semplice, dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio attività sociali - Ufficio concorsi - Via Nazionale n. 60 - 00184 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1978.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti elencati nel successivo paragrafo 3). Il concorso è per titoli e i concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamato dagli articoli 56 e 57 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso. Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1977, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1977-78.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi.

Le fotocopie dei documenti non autenticate, a norma di legge, nonchè gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(3226)

Concorso a millecinquecentocinquantasette borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », per l'anno scolastico 1978-79.

Ai benefici delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma, od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso per le borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi con inizio dall'anno scolastico o accademico 1978-79 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito, che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, sono così suddivise:

a) n. 200 da L. 40.000 annue per la scuola elementare;

b) n. 427 da L. 60.000 annue per la scuola media inferiore;

c) n. 500 da L. 85.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) n. 250 da L. 100.000 annue per gli studenti che, nell'anno accademico 1978-79 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

e) n. 130 da L. 100.000 annue per gli studenti delle università o degli istituti di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1978-79 frequentino corsi successivi al primo;

f) n. 50 da L. 100.000 annue per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1978-79. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studi. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2) *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso.*

Le domande di partecipazione al concorso per le borse di studio, redatte sul mod. P.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti improrogabili termini:

31 ottobre 1978 per gli aspiranti alle borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 gennaio 1979 per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1977-78 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1978-79;

30 aprile 1979 per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1977-78, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 3) giungeranno, nei suddetti termini, agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie, nell'ordine indicato, in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso, in ciascun anno soltanto un beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami fondamentali prescritti dalla facoltà o tutti quelli indicati per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1978-79 risultino fuori-corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

3) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio, rilasciato dal competente Ministero, da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso. Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore, o dall'orfano se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1977, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, mod. 740 o mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente fruisca di borse di studio o di pre-salario conferiti da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1977-78;

i) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1978-79;

l) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: 1) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; 2) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; 3) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1978-79 Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Le fotocopie dei documenti non autenticate, a norma di legge, nonché gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti da imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928 n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(3227)

MINISTERO DELLA SANITA

Rinvio degli esami di idoneità a primario e ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati indetti, per la sessione anno 1976, gli esami di idoneità per il personale ospedaliero, tra cui quelli concernenti la disciplina « Radiologia »;

Visto in particolare, per quanto concerne tale disciplina il decreto interministeriale 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, relativo all'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la verifica dei titoli di ammissione dei candidati agli esami di idoneità;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1978, con cui sono state disposte le ammissioni e le esclusioni dall'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976;

Visto il parere interlocutorio emesso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1978 dal quale emerge la necessità di un riesame del detto provvedimento in particolare per la disciplina in questione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di riesaminare ed approfondire la questione per una definitiva determinazione al riguardo;

Considerato che i tempi tecnici necessari per tale revisione non consentono di rispettare le date del 26 aprile e del 13 maggio c.a. rispettivamente fissate per l'espletamento dell'esame di idoneità nazionale a primario di radiologia e per l'esame regionale di idoneità ad aiuto della stessa disciplina;

Ritenuto pertanto indispensabile differire a data da destinarsi l'espletamento di detti esami;

Decreta:

L'espletamento degli esami di idoneità a primario e ad aiuto della disciplina radiologia, sessione anno 1976, già fissato per i giorni 26 aprile 1978 e 13 maggio 1978, è rimandato a data da destinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3352)

Integrazione della graduatoria dell'esame di idoneità nazionale a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblina 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 22 luglio 1976, con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Fiore Rosa, nata a Bari il 7 giugno 1937, dall'esame di idoneità nazionale a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 75 su cento, a seguito di ordinanza n. 296 reg. ord. n. 1264/76, reg. ric. anno 1976, dell'8 settembre 1976, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione, avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione n. 24 reg. dec. n. 1264/76, reg. ric. anno 1978 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, la dottoressa Fiore Rosa, nata a Bari il 7 giugno 1937 è dichiarata idonea nell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale e, per l'effetto, la stessa è inserita nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 3 marzo 1977, con punti 75/100 (settantacinque su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quarantatre posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 25-26 del 23-30 giugno 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1977, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 10, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a quarantatre posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1977, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 11, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(3276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426 prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che la dott.ssa Viviana Ghini, vincitrice della seconda condotta medica del comune di Castel d'Aiano, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Ernesto Torricelli ha diritto alla nomina a termini di legge, a seguito di rinuncia alla condotta stessa da parte di precedenti classificati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 218, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La seconda condotta medica del comune di Castel d'Aiano è assegnata al dott. Ernesto Torricelli.

Bologna, addì 15 marzo 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(3303)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(1491/S)

OSPEDALE «F. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e trasfusionale.

Per requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(1482/S)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(1437/S)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1439/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1978, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3 « Norme per l'assistenza ospedaliera. Criteri e modalità di finanziamento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, è modificata ed integrata dalle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 6 è così modificato:

« Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero in camere speciali non sono tenuti al pagamento delle tariffe previste per i ricoveri di urgenza e di elezione, il cui ammontare deve essere detratto dalle spese sostenute dall'assistito ».

Art. 3.

L'art. 7, modificato dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 41, è così sostituito:

« Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota regionale del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera;

b) dai proventi degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, derivanti da prestazioni ambulatoriali e ricoveri di paganti in proprio;

c) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa e da recupero spese di spedalità.

Con il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera vengono finanziati i seguenti interventi:

a) erogazione di fondi per spese correnti degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13;

b) erogazione di fondi destinati alle spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

c) erogazione di fondi destinati alle spese per la preparazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale infermieristico e tecnico;

d) erogazione di fondi destinati alle spese per l'aggiornamento e la specializzazione dei sanitari;

e) erogazione di fondi destinati alle spese per la ricerca scientifica e l'attività didattica nell'ambito istituzionale degli ospedali;

f) erogazione di fondi destinati alle spese relative ai centri per malattie sociali e del lavoro;

g) erogazione di fondi destinati alle spese relative agli interventi in materia di medicina preventiva in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

h) assegnazione di fondi all'istituto Giannina Gaslini, all'ospedale evangelico internazionale e ad altri enti pubblici, per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate con la Regione;

i) assegnazione di fondi a istituti e case di cura private per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate con la Regione;

l) spese per il rimborso della quota ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, relativa all'assistenza ospedaliera prestata in forma indiretta;

m) spese per l'assistenza ospedaliera all'estero;

n) erogazione di fondi ad enti ospedalieri per far fronte a costi incomprimibili connessi al funzionamento di particolari strutture specialistiche;

o) erogazione di fondi ad enti ospedalieri per far fronte ad esigenze impreviste di carattere eccezionale;

p) spese conseguenti all'istituzione dei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera ed altre spese di amministrazione conseguenti alla gestione del fondo per l'assistenza ospedaliera ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 è così modificato:

« Le spese degli enti, agli effetti di cui al precedente comma, vengono raggruppate in due distinte classi:

Classe I:

stipendi, altri assegni fissi, compensi per servizi di guardia e pronta reperibilità ed altre analoghe indennità, oneri contributivi a carico dell'ente relativi al personale in servizio, ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione degli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quote di pensione a carico dell'ente;

annualità di ammortamento mutui e canoni di leasing relativi a contratti stipulati;

spese per il funzionamento degli organi dell'ente;

canoni reali di locazione, censi, livelli ed altre annualità passive perpetue gravanti sul patrimonio indisponibile;

imposte e tasse a carico dell'ente, escluse quelle relative al patrimonio disponibile;

assicurazioni patrimoniali, escluse quelle relative al patrimonio disponibile, ed extrapatrimoniale;

indennità per commissioni previste per legge o per regolamento;

utenze diverse (servizio termico, energia elettrica, acqua, gas, materiale per documentazione nosologica);

compensi per lavoro straordinario.

Classe II:

medicinali ed affini (materiale di medicazione, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici);

vitto;

guardaroba;

lavanderia;

consumi diversi (materiale di pulizia, stoviglie, articoli diversi);

manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile, di attrezzature e apparecchi scientifici;

altri servizi analoghi;

spese generali e diverse quali: stampati, cancelleria, centro meccanografico, postali, telegrafiche e telefoniche, abbonamenti, legali, studi, documentazioni, culto, vigilanza notturna, contributi associativi;

viaggi e missioni;

assistenza sociale e servizi sociali interni;

altri servizi analoghi;

fondo di riserva ».

Art. 5.

I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 11 sono abrogati.

Art. 6.

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma: « Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base delle richieste documentate degli enti interessati, provvede alla erogazione dei fondi di cui alle lettere *n*) ed *o*) dell'art. 7 ».

Art. 7.

L'art. 16 è così sostituito:

« I proventi per le prestazioni ambulatoriali, compresi quelli soggetti a compartecipazione al netto delle quote di spettanza dei sanitari, e quelli derivanti da paganti in proprio, degli enti

ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, vengono imputati al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera nella misura dell'85 per cento e trattenuti nella stessa misura dagli enti a titolo di anticipazione sulle quote ad essi spettanti a seguito della ripartizione del fondo.

Il restante 15 per cento deve essere utilizzato dagli enti stessi per l'incremento della didattica, la ricerca scientifica, l'aggiornamento professionale. Gli enti trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione circa i criteri e l'utilizzo di tali fondi nell'anno precedente».

Art. 8.

Limitatamente agli anni 1975, 1976 e 1977, le entrate derivanti da prestazioni ambulatoriali e da paganti in proprio, corrispondenti a residui passivi conservati nei conti consuntivi degli enti, sono interamente trattenute a titolo di anticipazione sulla quota definitiva ad essi spettante per i rispettivi anni.

Art. 9.

In deroga ai criteri stabiliti dall'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, la ripartizione tra gli enti ospedalieri e quelli di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, della quota regionale del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1975, 1976 e 1977, viene effettuata sulla base dell'esposizione debitoria dei singoli enti, per ciascuno dei predetti anni, risultante da apposite deliberazioni adottate dagli enti stessi e sottoposte a verifica da parte della giunta regionale.

Art. 10.

Per l'applicazione della presente legge vengono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 251. — Proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali e ricoveri di paganti in proprio (legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3), diminuito di L. 7.721.500.000.

Cap. 252. — Proventi derivanti da azioni di rivalsa e da recupero spese di spedalità (legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3), diminuito di L. 4.800.000.000.

Istituzione dei seguenti capitoli:

253. — Integrazione della quota regionale del Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera per gli anni 1975 e 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 565), L. 61.828.500.000;

254. — Proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali e ricoveri di paganti in proprio relativi agli anni 1975 e 1976, L. 10.121.500.000;

255. — Proventi derivanti da azioni di rivalsa e da recupero spese di spedalità relativi agli anni 1975 e 1976, L. 2.800.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 758. — Spese per il rimborso della quota, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, relativa all'assistenza ospedaliera prestata in forma indiretta, diminuito di L. 707.000.000.

Cap. 759. — Spese conseguenti all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero (legge regionale 14 dicembre 1976, n. 41):

art. 1. — Spese per l'assistenza ospedaliera erogata agli aventi diritto che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, diminuito di L. 40.000.000;

art. 3. — Spese per l'assistenza ospedaliera a favore dei marittimi all'estero, diminuito di L. 25.000.000.

Cap, 760. — Assegnazione di fondi ad enti ospedalieri a compensazione di maggiori oneri derivanti dalla gestione di divisioni o servizi di alta specializzazione o da prestazioni fornite dagli enti ospedalieri su richiesta della Regione a fini di prevenzione (art. 16 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3), con stanziamento di L. 22.300.000.000, soppresso.

Cap. 750. — Erogazione di fondi per spese correnti degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, aumentato di L. 8.045.500.000.

Cap. 752. — Erogazione di fondi destinati alle spese per la preparazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale infermieristico e tecnico, aumentato di L. 30.000.000.

Cap. 755. — Erogazione di fondi destinati alle spese relative ai centri per malattie sociali e del lavoro, aumentato di L. 35.000.000.

Cap. 757. — Assegnazione di fondi per l'assistenza ospedaliera:

art. 1. — Assegnazione di fondi all'istituto Gaslini, all'ospedale evangelico ed altri enti pubblici per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate dalla Regione, aumentato di L. 2.440.000.000.

Istituzione dei seguenti capitoli:

764. — Erogazione di fondi per spese correnti degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, per gli anni 1975 e 1976 (legge 8 agosto 1977, n. 565), L. 55.300.000.000;

765. — Erogazione di fondi destinati alle spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature per gli anni 1975 e 1976, L. 1.550.000.000;

766. — Erogazione di fondi all'istituto Gaslini, all'ospedale evangelico ed altri enti pubblici per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate dalla Regione per gli anni 1975 e 1976, L. 14.900.000.000;

767. — Erogazione di fondi ad istituti e case di cura private per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate dalla Regione per gli anni 1975 e 1976, L. 3.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 gennaio 1978

CAROSSINO

(1455)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1978, e comunque non oltre il 30 aprile 1978, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in essi contenute.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1978

TOMELLERI

(1284)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. 6.

Trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento dei regolamenti organici degli enti turistici

In attesa della riorganizzazione del settore turistico pubblico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ente turistico, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, è tenuto ad adottare un regolamento organico degli uffici del personale in conformità alla stessa e, per quanto non espressamente previsto, alle norme della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

In caso di inerzia, la giunta regionale è autorizzata a nominare un commissario per l'adozione, con analoghe modalità, del relativo provvedimento.

Art. 2.

Organici e trattamento economico

Gli organici del personale dipendente dagli enti turistici sono suddivisi secondo il ruolo amministrativo e tecnico, sulla base delle qualifiche, delle classi, dell'anzianità e dello stipendio previsti nella tabella *A* allegata alla presente legge. In particolare, i titoli per l'accesso alle singole qualifiche e per il passaggio di qualifica e di classe di stipendio sono quelli previsti dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salvo quando si tratti dell'accesso alla classe del coordinatore relativa alle qualifiche di collaboratore ed assistente, per cui può sussistere in organico un solo posto (o due, ove già previsto), conferibile mediante scrutinio per merito comparativo.

Il trattamento economico è omnicomprensivo ed è costituito esclusivamente dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità, dalla indennità integrativa speciale ed eventualmente dalla quota di aggiunta di famiglia e dal compenso per il lavoro straordinario.

Restano fermi, all'interno della qualifica, gli scatti biennali e la progressione attualmente vigenti.

Qualsiasi altra indennità è soppressa, salvo quelle previste da espresse disposizioni di legge o comunque in godimento al 31 maggio 1976, che potranno essere conservate soltanto fino alla stipula del nuovo accordo sindacale.

Qualora il trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge dovesse risultare complessivamente inferiore a quello precedentemente goduto, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.

Art. 3.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e mezza settimanali.

Il lavoro straordinario può essere consentito solo per comprovate esigenze di carattere straordinario e temporaneo e comunque mai per un massimo superiore a 250 ore annue per ciascun dipendente.

Art. 4.

Assunzioni, trasferimenti e cessazione del rapporto

L'assunzione del personale negli enti turistici può avvenire solo ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70; il suo trasferimento, conseguente ad eventuale soppressione di un ente, e la cessazione del rapporto di lavoro rispettivamente ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

In particolare l'assunzione di personale straordinario negli enti turistici può avvenire solo per le esigenze stagionali delle gestioni speciali e, per il personale assunto con contratto a termine, resta applicabile quanto disposto dall'art. 47, primo comma, dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Inoltre, per lo svolgimento delle attività sindacali valgono le disposizioni del capo V dell'accordo sindacale reso esecutivo con il già citato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 5.

Inquadramento nei ruoli

A decorrere dal 1° gennaio 1974 o dalla successiva data di immissione in ruolo, l'inquadramento del personale degli enti turistici deve avvenire nel ruolo, nella qualifica e nella classe di stipendio indicati nell'allegata tabella *A* secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda lo stato giuridico, quando vi sia corrispondenza tra qualifica ricoperta e mansioni svolte, si ha riguardo alla corrispondente qualifica nel preesistente organico; quando invece gli enti interessati, in presenza di posti vacanti nel preesistente organico, vi abbiano provveduto — sulla base di atti di data certa anteriore al 30 giugno 1976 — mediante l'attribuzione di incarichi a personale della categoria immediatamente inferiore, gli enti stessi possono ammettere detto personale a concorso interno per la immissione in ruolo nella qualifica immediatamente superiore, fino ad un massimo del 20 per cento dei posti disponibili in ciascuna carriera, qualora — in analogia a quanto previsto dall'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — tali dipendenti siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal posto scoperto o, in mancanza di titolo, di un'anzianità nel ruolo amministrativo della qualifica immediatamente inferiore di almeno quattro anni e siano dichiarati idonei da un'apposita commissione sulla base di prove analoghe a quelle richieste in sede di concorso pubblico per lo stesso posto;

b) per quanto riguarda il computo dell'anzianità di servizio per la determinazione della classe di stipendio, l'anzianità pregressa deve essere valutata nella misura del 100 per cento e dell'80 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria corrispondente alla qualifica di inquadramento; nella misura del 60 per cento e del 40 per cento rispettivamente per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica di inquadramento, ancorché attribuite ai sensi della seconda parte della precedente lettera *a*).

La commissione di cui al precedente comma dovrà essere costituita dal presidente dell'ente interessato con funzioni di presidente, da un rappresentante della regione del Veneto e da un rappresentante sindacale della FLEP regionale, mentre le funzioni di segretario saranno svolte dal direttore dell'ente interessato.

Art. 6.

Decorrenza

I regolamenti organici degli enti turistici devono essere adeguati alla presente legge sia agli effetti giuridici sia agli effetti del trattamento economico con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Art. 7.

Norma finanziaria

Il maggiore onere derivante agli enti turistici dall'applicazione della presente legge deve essere affrontato dai singoli enti con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 gennaio 1978

TOMELLERI

TABELLA A

Qualifica	Classe (ex - coeff.)	Anni di permanenza nella classe	Modalità di accesso	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile lordo
		Ruolo amministrativo			
Direttore AACST. cat. 3/A (*)	271	—	concorso	3.186.000	265.500
Direttore AACST. cat. 3 (*)	325	—	concorso	3.606.000	300.500
Direttore AACST. cat. 2 (*)	402	—	concorso	4.306.000	258.833
Direttore AACST. cat. 1 (*)	500	—	concorso	5.146.000	428.833
Direttore EPT/AACST. cat. 1/A (*)	670	—	concorso	5.986.000	498.833
Collaboratore	(1) 229	1	concorso	2.766.000	230.500
Collaboratore	(2) 271	3		3.186.000	265.500
Collaboratore	(3) 325	3		3.606.000	300.500
Collaboratore	(4) 402	3		4.306.000	358.833
Collaboratore - coordinatore (*)	(5) 500	—	merito comp.	5.146.000	428.833
Assistente	202	3	concorso	2.556.000	213.000
Assistente	(1) 229	3		2.766.000	230.500
Assistente	(2) 271	3		2.976.000	248.000
Assistente	(3) 325	3		3.396.000	283.000
Assistente	(4) 402	3		3.816.000	318.000
Assistente - coordinatore (*)	(5) 500	—	merito comp.	4.306.000	358.833
Archivista - dattilografo	157	3	concorso	2.304.000	192.000
Archivista - dattilografo	(1) 180	3		2.458.000	204.833
Archivista - dattilografo	(2) 202	3		2.612.000	217.667
Archivista - dattilografo	(3) 229	3		2.766.000	230.500
Archivista - dattilografo	271	3		2.976.000	248.000
Archivista - dattilografo	(4) (5) 325	—		3.256.000	271.333
Commesso	142	3	concorso	2.206.000	183.833
Commesso	(1) 151	3		2.276.000	189.667
Commesso	(2) (3) 159	3		2.346.000	195.500
Commesso	173	3		2.416.000	201.333
Commesso	(4) (5) 180	—		2.556.000	213.000
		Ruolo tecnico			
Agente tecnico	159	3	concorso	2.346.000	195.500
Agente tecnico	173	—		2.416.000	201.333

(1) Classe massima per AACST. di cat. 3/A
(2) Classe massima per AACST. di cat. 3
(3) Classe massima per AACST. di cat. 2
(4) Classe massima per AACST. di cat. 1
(5) Classe massima per EPT. ed AACST. di cat. 1/A
(*) Nel limite di un posto in organico.

(1285)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **7**.

Modifica della lettera A dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *A* dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è così sostituita: « Da cinque esperti, di cui tre della maggioranza e due della minoranza, nominati dal consiglio regionale per la durata della legislatura ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 gennaio 1978

TOMELLERI

(1286)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **44**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 155 del 26 maggio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 155 del 26 maggio 1976 concernente il prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficienza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **45**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 204 del 5 luglio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 27.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 204 del 5 luglio 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 27.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Spese per l'allestimento di natura immobiliare di fiere, mostre ed esposizioni artigiane (art. 4, comma primo, della legge regionale 20 gennaio 1956, n. 2) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **46**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 238 del 17 agosto 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 4.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 238 del 17 agosto 1976, concernente il prelevamento della somma L. 4.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Indennità e rimborsi di spese di viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale (art. 1 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 23) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **47.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 253 del 7 settembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 253 del 7 settembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Interventi assistenziali straordinari per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **48.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 285 del 22 ottobre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, e convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 285 del 22 ottobre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo (art. 10, comma primo, della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1977

SODDU

(1466)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, **n. 49.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 17 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. **50.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **48** *del* 17 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1977, n. **51.**

Proroga dei benefici previsti dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 3, concernente anticipazioni, per conto dello Stato, alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, di somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai dipendenti delle dette aziende.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 17 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 3, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975, pertanto la amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende concessionarie di autoservizi che operano in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, anticipazioni per conto dello Stato nella misura di L. 45.000 per venti mensilità, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, per ogni dipendente, relativamente al periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975 più ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità relative all'anno 1974 pari a sei dodicesimi.

Art. 2.

I benefici di cui al precedente articolo saranno concessi alle aziende aventi diritto tramite gli uffici dell'assessorato regionale dei trasporti, sulla base dei dati contenuti nei libri matricola di ciascuna azienda, fermo restando l'accertamento della corrispondenza dei medesimi con gli elementi in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

L'amministrazione regionale si rivarrà delle somme anticipate e dei relativi interessi sui contributi che lo Stato dovesse assegnare alla regione Sardegna per gli scopi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 la denominazione del cap. 26551 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:

Cap. 26551. — Anticipazioni alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna che applicano il contratto ANAC, delle somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai propri dipendenti per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975, più . . . . L. 199.098.131

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 99.098.131 dal cap. 17904 (elenco n. 4 allegato al bilancio, rispettivamente L. 45.000.000 dalla lettera *B* e L. 54.098.131 della lettera *N*) e L. 100.000.000 dal cap. 17101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 26551 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Il presidente della giunta, su proposta dell'assessore al bilancio, è autorizzato ad istituire, con propri decreti appositi capitoli di entrate nel bilancio della Regione, per il recupero delle somme anticipate con la presente legge e dei relativi interessi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 dicembre 1977

SODDU

(1467)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1977, n. 52.

Concessione di contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 30 *dicembre* 1977*)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1975-76-77-78-79, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche — escluse le gestioni governative delle Ferrovie meridionali sarde, Ferrovie complementari sarde e Strade ferrate sarde — ed alle aziende private per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone in servizio di linea.

Il contributo, secondo quanto dispone l'art. 17 succitato, viene stabilito nella misura del 50 per cento del costo risultante dal foglio complementare.

Art. 2.

Tra le aziende private possono essere ammesse a godere dei contributi di cui all'art. 1 le aziende concessionarie di servizi pubblici ordinari, nonchè quelle concessionarie anche di linea a contratto, con esclusione dei titolari di sole concessioni di linea a contratto.

I veicoli ammessi a contributo delle aziende pubbliche e private concessionarie di linee ordinarie ed a contratto dovranno essere adibiti esclusivamente alle autolinee ordinarie.

Art. 3.

Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica rispondenti alle caratteristiche funzionali e tipi unificati previsti nei decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493.

I veicoli acquistati dalle aziende concessionarie, usufruendo di contributi in conto capitale da parte dell'amministrazione regionale o di altri enti pubblici, sono ammessi a contributo esclusivamente per l'eventuale differenza sino al massimo previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Entro i limiti dello stanziamento fissato per ciascun anno e nell'ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a contributo, saranno ammessi a beneficiare della presente legge in eguale misura sia le aziende pubbliche che le private.

Nell'ipotesi che lo stanziamento non sia sufficiente a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell'anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest'ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2.

Fissato per ciascun anno il numero globale dei veicoli da ammettere a contributo e delle aziende pubbliche e di quelle private, la ripartizione numerica dei veicoli fra i richiedenti dei due settori verrà effettuata sulla base di due distinte graduatorie di merito tenendo conto dei sotto elencati fattori:

1) numero degli autobus/chilometro di linee ordinarie effettuati nell'anno;

2) numero delle linee ordinarie in concessione;

3) numero dei veicoli in servizio;

4) esigenze della zona servita.

Art. 5.

Le domande per beneficiare dei contributi dovranno pervenire all'assessorato dei trasporti della regione Sardegna, relativamente agli anni 1975-76-77, entro e non oltre il sessantesimo giorno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande relative a veicoli acquistati in tali anni dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) copia fotostatica autenticata del foglio complementare;

b) copia fotostatica delle pagine 2 e 3 della carta di circolazione;

c) certificato dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di rispondenza del veicolo alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493;

d) dichiarazione d'impiego a non alienare il veicolo prima del compimento del settimo anno dall'immatricolazione o a rimborsare un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo anno o infine a cedere il veicolo all'azienda pubblica subentrante nei servizi per il prezzo di mercato dell'usato all'epoca del rilievo depurato del contributo ottenuto.

Art. 6.

Per gli anni 1978 e 1979 le domande per contributo per veicoli da acquistare nell'anno dovranno pervenire all'assessorato dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno, opportunatamente motivate.

Entro il giorno 30 giugno successivo l'assessorato dei trasporti darà notizia alle singole aziende richiedenti dell'elenco delle forniture ammesse a contributo.

Ad acquisto avvenuto, per la liquidazione del contributo, le aziende interessate dovranno fornire all'assessorato dei trasporti la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto, nonchè delle certificazioni prescritte nei decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493; attestante la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali indicate nelle tabelle allegate ai decreti.

L'erogazione del contributo è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento dei contributi sociali per il personale dipendente.

Nel caso che il veicolo ammesso a contributo sia stato acquistato a rate con finanziamento di istituto di credito, il contributo deve essere versato dall'amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'istituto finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo.

Art. 8.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 26539 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; a favore del predetto capitolo è stornata dal cap. 26539 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 la somma di lire 2.327.670.000, pari all'ammontare della disponibilità accertata in conto del medesimo.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 dicembre 1977

SODDU

(2058)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1978, n. **10**.

Attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 18 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni degli EE.CC.AA. ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna sono esercitate, dal 1° aprile 1978, dal comune nel cui territorio ciascun EE.CC.AA. ha sede.
Dalla predetta data gli EE.CC.AA. sono sciolti.

Art. 2.

Il comune nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'E.C.A. e di quelle ad esso attribuite e descritte al succesivo art. 3 della presente legge è tenuto a gestire tali fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'art. 25, ultimo comma del decreto del Presidente dea Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 3.

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza elencate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e precisamente:

1) interventi assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in istituto e per rette agli istituti che provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti in genere nonché dei minorenni e dei profughi inabili;

2) spese per il trasporto dei connazionali profughi dall'estero e delle loro cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed il trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza, nonché l'assistenza sanitaria e farmaceutica;

3) sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;

4) assistenza in natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi,

attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono da questi esercitate a far tempo dal 1° aprile 1978.

Art. 4.

Il comitato amministrativo dell'E.C.A., nel termine di venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie; dall'elencazione e ricognizione dei beni; alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarietà è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascun delle predette II.PP.AA.BB;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dall'E.C.A. e personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.

Ciascun E.C.A. provvede altresì nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al comune competente per territorio e alla giunta regionale la deliberazione contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Art. 5.

I beni mobili ed immobili dei disciolti EE.CC.AA. sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Il presidente dell'E.C.A., entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'art. 4, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle regioni.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Art. 6.

I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data del 1° aprile 1978, facenti capo al disciolto E.C.A.

Art. 7.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dal 1° aprile 1978.

Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal presidente dell'E.C.A. entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto *c*) dell'art. 4 con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del comune destinatario.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continuano ad applicarsi, da parte dei comuni le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Art. 8.

Dalla data di scioglimento degli EE.CC.AA. indicata all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. è effettuata da un commissario nominato dalla Regione.

Il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale con il concorso della competente commissione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 4, con proprio decreto, procede alla nomina di un commissario amministratore per le II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dai disciolti EE.CC.AA.

Art. 9.

A far tempo dal 1° aprile 1978 il commissario di cui all'art. 8 svolge le funzioni di amministratore unico straordinario delle II.PP.AA.BB. già amministrate dal disciolto E.C.A., assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti di amministrazione ordinaria, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero dalla legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il commissario si avvale di personale all'uopo messo a disposizione da parte del comune, qualora non vi sia personale idoneo fra quello dipendente dalle II.PP.AA.BB. amministrate.

Art. 10.

A partire dall'anno 1978 è istituito sul bilancio della Regione un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni già attribuite agli EE.CC.AA. ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847 e delle funzioni descritte all'art. 3 della presente legge.

Tale fondo viene costituito mediante la aggregazione dei capitoli di bilancio 1978 numeri 68050, 68100, 68290, 68310, 68330 per un importo complessivo di L. 2.330.000.000 corrispondente alla somma degli stanziamenti iscritti sui sopracitati capitoli nel bilancio dell'esercizio finanziario 1978.

A norma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di previsione 1978 ai fini della iscrizione del nuovo capitolo di spesa concernente il « Fondo per l'assistenza sociale e generica ».

Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare del fondo sarà annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 11 della legge 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna ».

Art. 11.

Il fondo di cui all'art. 10 è ripartito tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fascie di comuni:

a) per i comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30,

b) per i comuni facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia *a*);

c) per i restanti comuni.

Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 febbraio 1978

TURCI

(2060)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781120)